



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento
Pesca sportiva con bilance di
dimensioni superiori a metri 1.50 per
lato nella zona di foce del fiume
Tevere

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 273 del 27/11/2008

ART. 1

1. La pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato, può essere autorizzata alle seguenti condizioni:

a) la bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato:

1. può essere utilizzata nelle sole acque della zona di foce del Fiume Tevere a partire da 50 metri a monte della linea congiungente i punti foranei esterni della foce di Fiumara Grande, sino a 2.000 metri a monte, in un'area della sponda fluviale definita e non modificabile per tutta la durata dell'autorizzazione.

2. il lato o diametro delle reti non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d'acqua al momento dell'emersione, misurato a livello medio di bassa marea;

3. deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 mt dagli impianti stessi;

b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato non può superare i 5 mt e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 mm;

c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 mm ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 mm;

d) è vietato l'uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato.

Art. 2

1. L'autorizzazione alla pesca con tale tipo di bilancia verrà rilasciata, in seguito a pubblicazione di avviso, con il seguente ordine di priorità:

- alle Associazioni sportive operanti nel settore della pesca;
- ai C.R.A.L. e Dopolavori Aziendali;
- ai singoli pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo "B".

2. Possono esercitare tale tipo di pesca i singoli iscritti alla Associazione autorizzata, C.R.A.L. o Dopolavoro Aziendale, purché muniti di licenza di pesca sportiva, nonché il singolo pescatore autorizzato all'uso della bilancia dalla Provincia.. Per richiedere l'autorizzazione della pesca con tale tipo di bilancia è necessario disporre di una concessione demaniale dello spazio da destinare all'installazione della bilancia stessa.

3. Le domande di autorizzazione saranno valutate dal Servizio Caccia e Pesca della Provincia.

4. In caso di infrazioni il responsabile è colui che al momento aziona la bilancia, mentre il responsabile in solido è il titolare della concessione.

5. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni.

Art. 3

1. La domanda di autorizzazione alla pesca sportiva con l'uso della bilancia deve essere correlata da:

- planimetria della area di installazione della bilancia;
- copia della concessione demaniale,
- statuto dell'Associazione e numero di iscritti dell'Associazione stessa. (solo nel caso di Associazioni).